

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO S.01 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

Progetto esecutivo “Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione in località San Giorgio” a servizio del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Determinazione della fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta attorno all’impianto di depurazione, ex art. 46 comma 3 della l.r. 27/86.

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29.12.1962 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10.4.1978 e s.m.i.;
- VISTA la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento (C.I.T.A.I.) del 04.02.1977, “*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 28.02.1979 e s.m.i., “*Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale*”;
- VISTA la legge regionale n. 27 del 15.5.1986 e s.m.i., “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- VISTA la circolare dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 4 del 30.10.1986 “*Piano di risanamento delle acque*”;
- VISTA la legge n. 241 del 07.8.1990 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la direttiva del Consiglio n. 91/271/CEE del 21.5.1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15.5.2000 e s.m.i., “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*”;
- VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23.10.2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8 del 10.5.2001 “*Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali*”;
- VISTO il decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16.12.2008 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 27.7.2011, "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)*";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20.4.2012, "*Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana*";
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 353 del 21.3.2013 "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n. 27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 23095 del 12.6.2014 "*Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 04.3.2015, "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.8.2015 con il quale è stato approvato il "*Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia*";
- PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4770 del 15.10.2015, con la quale viene sancita la vigenza delle norme tecniche stabilite dalla delibera C.I.T.A.I. del 04.02.1977;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016, "*Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia*";
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 3/Gab del 08.02.2019 "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*";
- VISTA la legge regionale n. 7 del 21.5.2019 e s.m.i., "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 26.9.2019 "*Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, art 46, comma 3. Fasce di rispetto per impianti di depurazione. Autorizzazione in deroga. Art. 5, comma 3, del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6. Individuazione Amministrazione competente*";
- CONSIDERATO che, con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 337/2019, nelle more della definizione di apposita iniziativa legislativa tendente a definire in materia le competenze tra i diversi rami di Amministrazione regionale, la stessa ha manifestato l'intendimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 6 del 18.01.2013, di individuare il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, quale "Autorità competente" per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 46, comma 3, della l.r. 27/86, fermo restando, comunque, il coinvolgimento dei Dipartimenti dell'urbanistica e dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per gli aspetti afferenti la rispettiva competenza istituzionale;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 1/Gab del 09.02.2022 di modifica al D.A. 08.02.2019 n. 3 relativo alle "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 05.4.2022 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli*

assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

- CONSIDERATO che con il sopracitato d.Pres.Reg. n. 9/2022 al Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono state assegnate, tra l'altro, le competenze relative alla "Gestione dei procedimenti di autorizzazione agli scarichi";
- VISTA la legge regionale n. 13 del 28.5.2022 "Legge di stabilità regionale 2022-2024" che al comma 11 dell'art. 15 "Abrogazioni e modifiche di norme" riporta testualmente: *Al terzo comma dell'art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 le parole "L'autorità competente al controllo" sono sostituite dalle parole "il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità"*;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 20 del 09.8.2022 di modifica degli allegati del D.A. 21.3.2013 n. 353, relativo alle "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n. 27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3812 del 26.9.2022, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 20.9.2022, con il quale è stato conferito all'ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con decorrenza dal 01/10/2022 e fino al 30.11.2022, data di scadenza differita al 31.12.2022 con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 5293 del 06.12.2022, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 02.12.2022;
- VISTA la nota prot. n. U-CU0933 del 18.7.2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 30856, con la quale il Commissario Straordinario Unico per la depurazione D.P.C.M. del 26.4.2017 ed il R.U.P. dell'intervento hanno trasmesso il progetto esecutivo "Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Giorgio" (rev. aprile 2019) nel Comune di Gioiosa Marea e hanno contestualmente convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e finalizzati all'adozione da parte del Commissario Straordinario Unico del provvedimento di approvazione del suddetto progetto;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34183 del 12.8.2019, questo Dipartimento ha rilasciato, ai sensi della Circolare assessoriale n. 23095/2014, parere favorevole con prescrizioni sul progetto in argomento, riservandosi di esprimersi nel merito della deroga della fascia di rispetto, di cui all'art. 46 della l.r. 27/86, nelle more che la Giunta regionale si fosse determinata in tal senso;
- VISTA la nota prot. n. U-CU1235 del 03.8.2021, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 30476, con la quale il R.U.P. dell'intervento ha trasmesso il progetto esecutivo "Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Giorgio" (rev. giugno 2021) nel Comune di Gioiosa Marea e ha contestualmente convocato la Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e finalizzati all'adozione da parte del Commissario Straordinario Unico del provvedimento di approvazione del suddetto progetto;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 35446 del 15.9.2021, questo Dipartimento, in relazione al progetto esecutivo "Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Giorgio" (rev. Giugno 2021), ha rappresentato le varie perplessità riscontrate in merito agli interventi sull'impianto di depurazione, con i correttivi (chiarimenti da fornire, modifiche da apportare, integrazioni da produrre), necessari per poter emettere il proprio parere di competenza, ai sensi della Circolare assessoriale n. 23095/2014;
- CONSIDERATO che, con la succitata nota n. 35446/2021, relativamente alla fascia di rispetto, questo Dipartimento ha dichiarato testualmente: "In considerazione del vincolo di inedificabilità da

rispettare, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, dovrà essere avanzata dalla Struttura Commissariale, in qualità di autorità procedente, l'istanza per l'eventuale riduzione della fascia di rispetto di 100 metri, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27/86. In sede di approvazione del progetto esecutivo in argomento, previa acquisizione dei pareri dei Dipartimenti regionali dell'Urbanistica e dell'Ambiente, in ottemperanza alla succitata Delibera di Giunta, questo Dipartimento emetterà motivato provvedimento”, e ha richiesto l'integrazione del progetto con:

- planimetria catastale a scala adeguata, riportante la posizione del vincolo di inedificabilità assoluta di 100 metri misurata dal confine della nuova area di sedime dell'impianto di depurazione, con i fabbricati insistenti in area vincolata e le relative distanze dall'area di sedime, il numero di residenti distinti per abitazione;
- relazione tecnico/specialistica nella quale siano indicate: quantità e qualità delle emissioni per le abitazioni interessate nella fascia di inedificabilità dei 100 metri; verifica dell'impatto sulla molestia acustica ed olfattiva, riferita alle abitazioni residenziali e stagionali presenti entro la fascia di 100 metri dall'area di sedime dell'impianto di depurazione. In considerazione che la Regione Siciliana non ha ancora provveduto a normare in tal senso, si chiede di effettuare la verifica sulla molestia olfattiva utilizzando il valore limite di riferimento per “aree residenziali” di 2 u.o.E/m³, di cui alle Linee Guida della Regione Lombardia e dell'ARPA Puglia, tenendo conto delle opere di mitigazione già previste in progetto. Qualora la suddetta verifica dovesse dare esito negativo, dovranno adottarsi in progetto i necessari accorgimenti;

VISTA

la nota prot. n. U-CU1669 del 02.11.2021, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 03.11.2021 al n. 42265, con la quale il R.U.P. dell'intervento ha dichiarato che era in corso di definizione la redazione della relazione tecnico-specialistica sugli impatti acustico ed odorigeno, e ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati, tra cui, relativamente alla fascia di rispetto, i seguenti elaborati:

- 1) stralcio catastale 1:2.000 del Comune di Gioiosa Marea con l'indicazione della fascia di rispetto di 100 metri;
- 2) nota del Comune di Gioiosa Marea del 29/9/2021 con la quale sono stati riportati i fabbricati presenti all'interno della fascia di rispetto di 50 metri e 100 metri, dal quale si evince che:
 - all'interno della fascia di rispetto di 50 metri dall'area di sedime del depuratore insistono alcuni manufatti, soltanto uno dei quali (meglio individuato dalla part. 409 del foglio di mappa n. 12 e peraltro soltanto marginalmente lambito) risulta destinato ad abitazione di categoria A/2 per complessivi n. 5 abitanti residenti in atto;
 - l'allargamento della fascia di rispetto da 50 metri a 100 metri dall'area di sedime del depuratore va ad interessare diversi manufatti destinati ad abitazione di categoria A/2, A/4 e A/7 per complessivi 98 abitanti residenti in atto;

CONSIDERATO

che, con nota prot. n. 48161 del 10.12.2021, questo Dipartimento ha chiarito che:

- con il mantenimento dell'attuale area di impianto, viene a ridursi a zero metri la fascia di rispetto di inedificabilità assoluta dal lato sud per la presenza del cimitero comunale di San Giorgio, anch'esso soggetto alla propria fascia di rispetto pari a 200 metri, ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie (ex R.D. n. 1265 del 27.7.1934) e s.m.i.;
- la fascia di rispetto di 100 metri di inedificabilità assoluta dell'impianto di depurazione è inglobata all'interno della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 200 metri del cimitero comunale;
- la norma vigente consente la rimozione della inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico e, viceversa, non contempla interessi privati e non legittima interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura;
- lo stato attuale dei luoghi (impianto di depurazione all'interno della fascia di rispetto cimiteriale) rende di fatto improcedibile una eventuale richiesta di deroga di cui al

comma 3 dell'art. 46 della l.r. 27/86, per l'eventuale modifica della fascia di rispetto di 100 metri;

CONSIDERATO

che, con la succitata nota n. 48161/2021, questo Dipartimento ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni sul progetto esecutivo in argomento, richiedendo, relativamente alla fascia di rispetto, di trasmettere la relazione tecnico/specialistica già richiesta con la nota prot. n. 35446 del 15.9.2021, integrata con una tabella riepilogativa ricettori/sorgenti odorigene ed una tabella riepilogativa ricettori/sorgenti acustiche, al fine di consentire agli Enti interessati per quanto di propria competenza di esprimersi in merito;

VISTA

la nota prot. n. U-CU0585 del 22.3.2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 10509, con la quale il R.U.P. dell'intervento ha:

- avanzato la richiesta di parere igienico-sanitario all'ASP di Messina, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 24.7.1934 n. 1265, al fine di dare esecuzione all'opera pubblica in argomento presente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale;
- trasmesso la relazione tecnico-specialistica richiesta da questo Dipartimento sugli impatti acustico e odorigeno sulle abitazioni ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 100 metri;
- convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 23.5.2022 per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, relativamente alla fascia di rispetto, finalizzati all'adozione da parte del Commissario Straordinario Unico del provvedimento di approvazione del suddetto progetto esecutivo;

CONSIDERATO

che, nel corso della succitata Conferenza di Servizi l'ing. Ferrarolo del Comune di Gioiosa Marea ha fatto presente che la fascia di rispetto cimiteriale è di 50 metri, in deroga ai 200 metri previsti dalla norma di settore e che ciò è riportato nel vigente P.R.G. del Comune di Gioiosa Marea, approvato con D.A. dell'A.R.T.A. del 04.01.1977;

CONSIDERATO

che, all'esterno della zona del vincolo cimiteriale ed all'interno della fascia di rispetto di 100 metri sono presenti alcuni edifici adibiti a civile abitazione, per cui risulta necessario avviare le procedure derogatorie di cui al comma 3 dell'art. 46 della l.r. 27/86;

VISTA

la nota prot. n. U-CU1827 del 23.9.2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 34123, con la quale il R.U.P. dell'intervento:

- ha avanzato a questo Dipartimento istanza per l'eventuale riduzione della fascia di rispetto di 100 metri, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 27/86;
- ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 10.10.2022 avente per oggetto l'espressione dei pareri da parte di ciascun Ente in relazione alle proprie specifiche competenze al fine di consentire a questo Dipartimento di poter emettere il proprio motivato provvedimento in merito alla succitata riduzione della fascia di rispetto di 100 metri;
- ha trasmesso la seguente documentazione:
 - 1) nota prot. n. U-CU0585 del 22.3.2022 di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria;
 - 2) resoconto della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria;
 - 3) atti con cui è stata richiesta, recepita ed autorizzata la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale da 200 metri a 50 metri, e cioè rispettivamente la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 19.02.1976, il decreto dell'assessore per lo sviluppo economico del 04.01.1977 di approvazione del P.R.G. del Comune di Gioiosa Marea, il decreto dell'ufficio del medico provinciale di Messina prot. n. 1780 del 11.3.1978;
 - 4) planimetria catastale con l'indicazione delle aree di pertinenza del cimitero e dell'impianto di depurazione, nonché delle rispettive fasce di rispetto;
 - 5) studio sull'impatto odorigeno, redatto da Ecol Studio S.p.A. nel febbraio 2022;
 - 6) planimetria catastale, di cui al precedente punto 4, integrata con i 13 fabbricati presenti all'interno della fascia di rispetto dell'impianto di depurazione di 100 metri ed esterni alla fascia di rispetto del vincolo cimiteriale di 50 metri, distinti tra edifici destinati a civile abitazione e altro;

7) nota prot. n. 516/UICP del 17.5.2022 con la quale il Distretto di Patti del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Messina ha espresso parere igienico-sanitario favorevole.

VISTO

il resoconto della seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 10.10.2022, trasmesso dal R.U.P. dell'intervento con nota prot. n. U-CU1992 del 11.10.2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 36326, dal quale risulta che:

- il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica, richiamato l'art. 15 comma 11 della l.r. n. 13 del 25.5.2022 che attribuisce al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la competenza ad esprimersi in merito alle modifiche sulla fascia di rispetto degli impianti di depurazione di cui all'art. 46 della l.r. 27/86, ha dichiarato che non è chiamato ad esprimersi con un parere allorché siano avanzate richieste di deroghe alla succitata fascia di rispetto;
- il rappresentante del Comune di Gioiosa Marea ha confermato il parere favorevole ed i contenuti riportati nella nota E-CU2400 del 24.5.2022, che conferma la riduzione della fascia di rispetto del cimitero da 200 metri a 50 metri;
- nessun altro Ente invitato alla succitata seconda riunione ha partecipato, rilasciato pareri non favorevoli o comunque osservazioni in merito alla richiesta di deroga alla fascia di rispetto;

PRESO ATTO

che nello studio sull'impatto odorigeno, redatto da Ecol Studio S.p.A. del febbraio 2022, mediante modello di calcolo, i progettisti hanno effettuato le simulazioni delle ricadute olfattive sui recettori sensibili presenti all'interno della fascia di rispetto di 100 metri, nell'ipotesi di copertura e trattamento dell'aria esausta attraverso n. 2 biofiltri per le seguenti sezioni dell'impianto:

- grigliatura;
- dissabbiatura/disoleatura;
- vasca di equalizzazione;
- vasche di ossidazione;
- vasche di sedimentazione;
- vasca disinfezione;
- ispessitore circolare;
- disidratazione fanghi;

determinando valori delle concentrazioni inferiori a 2 u.o.E/m³, valore limite di accettabilità dettato dalle linee guida dell'ARPA Puglia e soltanto nel punto di massima concentrazione, compreso all'interno dell'impianto di depurazione, si raggiunge un valore significativo di poco superiore a 2 u.o.E/m³;

PRESO ATTO

che nella valutazione di impatto acustico (allegato n. 2 allo Studio di Impatto Ambientale), redatto dall'arch. Nicolò Vincenzo Sidoti nel luglio 2019, il tecnico ha valutato l'eventuale produzione di inquinamento da rumori prodotti durante l'attività di esercizio dell'impianto di depurazione; ha verificato che l'attività di esercizio dell'impianto di depurazione non rappresenta una fonte di disturbo acustico significativo, rispettando i limiti della norma di settore, grazie anche alla doppia schermatura costituita da specie arboree e arbustive, rimandando comunque ad un successivo studio di dettaglio, in fase di messa a regime dell'impianto, la verifica del rispetto dei valori limite di emissione acustica per ogni singola attività prevista;

PRESO ATTO

che nella relazione tecnica (elaborato 1) i progettisti hanno dichiarato che:

- si prevede la delimitazione dell'area dell'impianto con una barriera alberata sempre verde da impiantare a ridosso della recinzione, tale da abbattere di circa il 50% la diffusione di aerosol e limitare l'impatto acustico;
- le apparecchiature di aerazione e ossidazione sono del tipo sommerse, i compressori d'aria sono ubicati all'interno dell'edificio servizi, con pareti coibentate, ed equipaggiati di filtro silenziatore in aspirazione e in mandata.

CONSIDERATO

che in presenza di risultanze positive degli studi sugli impatti acustici ed odorigeni per i fabbricati abitativi legittimamente realizzati all'interno della fascia di rispetto (con valori inferiori al limite di accettabilità per aree residenziali di 2 u.o.E/m³), l'orientamento del Dipartimento è comunque quello di mantenere la fascia di rispetto agli attuali 100 metri, così

come già operato in altri casi affrontati anche con il Commissario Straordinario Unico, in qualità di soggetto proponente l'intervento progettuale;

CONSIDERATO che questo Dipartimento deve esprimersi con parere motivato sulla eventuale riduzione della larghezza della fascia di rispetto, fissata in metri 100 dall'art. 46 comma 1 l.r. 27/86, conformemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 337 del 26.9.2019 e dall'art. 15 comma 11 della l.r. n. 13 del 28.5.2022;

PRESO ATTO delle espressioni e dei pareri pervenuti nonché dei pareri richiesti e non pervenuti anche successivamente alla Conferenza dei Servizi che, ai sensi dell'art 18 della l.r. 7/2019, equivalgono ad assenso senza condizioni sul progetto proposto.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere al rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi delle vigenti disposizioni sopra richiamate,

D E C R E T A

A R T . 1

La fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta, art. 46 comma 3 della l.r. 27/1986, per il progetto esecutivo "*Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Giorgio*" nel Comune di Gioiosa Marea (ME), permane fissata in metri 100 dalla nuova area di sedime dell'impianto di depurazione, salvaguardando gli immobili legittimamente realizzati al suo interno, con le opere di mitigazione delle emissioni previste in progetto, secondo lo studio sull'impatto odorigeno, redatto da Ecol Studio S.p.A. nel febbraio 2022, nel rispetto del valore soglia di 2 u.o.E/m^3 , che sarà oggetto di controllo da parte di ARPA Sicilia.

Vengono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto esecutivo.

A R T . 2

Al fine di mitigare gli impatti di carattere ambientale ed igienico-sanitario sull'attuale popolazione residente, il progetto esecutivo, in riferimento agli aspetti legati al succitato vincolo di inedificabilità assoluta, deve prevedere:

- a) copertura integrale, amovibile per le manutenzioni, e relativo trattamento dell'aria attraverso lo scrubber di deodorizzazione delle vasche e sezioni dell'impianto, sia per la linea acque che per la linea fanghi, di cui allo studio sull'impatto odorigeno, redatto da Ecol Studio S.p.A. nel febbraio 2022;
- b) tutti i macchinari devono essere dotati di un opportuno sistema di insonorizzazione tale da rispettare i valori limite per le emissioni acustiche in aree residenziali, di cui alla valutazione di impatto acustico (allegato n. 2 allo Studio di Impatto Ambientale), redatto dall'arch. Nicolò Vincenzo Sidoti nel luglio 2019, così come riportato nella relazione tecnica (elaborato 1) del succitato progetto esecutivo;
- c) deve essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, una idonea barriera vegetale sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per la riduzione dell'impatto visivo sulle abitazioni circostanti, così come riportato nella relazione tecnica (elaborato 1) del succitato progetto esecutivo.
- d) deve essere attuato un adeguato e puntuale piano di monitoraggio delle emissioni acustiche e odorigene, da implementarsi soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di verificare l'intensità degli eventuali impatti sulla popolazione residente nei dintorni dell'impianto di depurazione, in particolare nelle zone ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 100 metri, ed i potenziali disagi subiti, e poter valutare l'eventuale adozione di ulteriori misure correttive per l'eliminazione di potenziali condizioni di insalubrità ambientale, disturbo o danno alla salute;
- e) le varie metodiche di monitoraggio, contestualmente agli esiti delle stesse, devono essere controllate e verificate dal gestore dell'impianto di depurazione e dalle amministrazioni competenti e delegate alla tutela dell'ambiente (ARPA, etc.); le comunicazioni sulle risultanze del succitato monitoraggio devono essere trasmesse in tempi adeguati alle amministrazioni competenti, compresa l'A.S.P. di Messina.

A R T . 3

Il Comune di Gioiosa Marea provvederà ad aggiornare il proprio strumento urbanistico conformemente alla nuova destinazione d'uso assunta dalle aree in conseguenza del presente provvedimento.

Il Comune di Gioiosa Marea è onerato a garantire che non vengano realizzate nuove costruzioni o lavori di ampliamento negli immobili legittimamente presenti entro la fascia di inedificabilità assoluta di 100 metri, nonché che venga mantenuta l'attuale destinazione d'uso dei succitati immobili presenti; in subordine, possono

concedere una modifica di classificazione catastale per gli immobili legittimamente presenti, tale comunque da non comportare la permanenza di persone in maniera continuativa sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

A R T . 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzione del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della l.r. 12.8.2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della l.r. 07.5.2015, n. 9.

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Gianluca La Placa)

FIRMA APPOSTA SULLA COPIA DEL DOCUMENTO
ANALOGICO CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Il Dirigente Generale *ad interim*
(Ing. Antonio Martini)